

**Legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29 (BUR n. 162/2023)
(Novellazione) - Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008,
N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A
SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI
SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE” IN
MATERIA DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “*e di pista*” sono sostituite dalle seguenti: “*, di pista e dei sistemi di innevamento programmato*”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell'indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l'imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.